

**Le principali novità normative sul caro materiali
dal DM sul 2° semestre 2021 al DL «Aiuti»**

Roma, 20 maggio 2022

Avv. Francesca Ottavi

La disciplina *in breve*

I lavori in corso di esecuzione

- art. 1-septies del DL «Sostegni-bis» (DL 73/ 2021, conv. in Legge 106/21) è stata introdotta una **speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021**

- art. 1, comma 398, della legge 234/2021 (Legge Bilancio 2022): estensione **al secondo semestre 2021;**

~~art. 25 DL Energia (DL 1^o marzo 2022, n. 17) estensione della disciplina al primo semestre 2022~~ **abrogato! Ora: Art 26 comma 1 DL aiuti n. 50/2022**

~~Art. 29, comma 11 bis del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. “Sostegni-ter” (limitatamente agli accordi quadro in essere)~~ **abrogato! Ora: Art 26 co 8 e 12 comma DL aiuti n. 50/2022**

Nuovi lavori

- art. 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. “Sostegni-ter” (bandi a partire dal 27 gennaio 2022)

- Art. 26, commi 2 e 3 DL Aiuti :

- bandi **dal 18 maggio 2022** e fino all’emanazione del prezzario infrannuale (31 luglio 2022): obbligo di bandire con un incremento fino al 20% dei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 (no per ANAS e RFI) (co. 3)
- bandi **successivi** al prezzario infrannuale (31 luglio 2022) e fino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio per progetti approvati entro 31 marzo 2023): obbligo di bandire su prezzario infrannuale (co. 2)

I lavori in corso di esecuzione nel secondo semestre 2021

■ La speciale disciplina revisionale per i lavori del 1° e 2° semestre 2021

Con l'articolo **1-septies del DL «Sostegni-bis»** (DL 73/ 2021, conv. Legge 106/21) è stata introdotta una **speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021** estesa al **secondo semestre 2021** dall'articolo 1, comma 398, della legge 234/2021.

La disciplina riguarda solo i **contratti pubblici, in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore della legge (**25 luglio 2021**).

La norma prevede un **meccanismo di compensazione**, anche in deroga a quanto previsto **dall'articolo 133**, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice n. 163 del 2006 e, per i contratti regolati dal codice n. 50 del 2016, in deroga alle disposizioni **dell'articolo 106**, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate **al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo o al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a);**

Ha **carattere eccezionale**, in quanto - in analogia a quella del 2008 – introduce un **regime compensativo straordinario**, applicabile solo ai materiali impiegati in **lavori eseguiti e contabilizzati** in un arco temporale circoscritto, cioè **nel primo e nel secondo semestre 2021**.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel **primo e nel secondo semestre 2021** le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dai decreti del MIMS con riferimento alla data dell'offerta, **eccedenti l'8 per cento** se riferite esclusivamente all'anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

■ Con quali risorse S.A. dovrà fare fronte alle istanze di compensazione?

1) CON RISORSE PROPRIE, rappresentante da:

- il **50% delle somme** appositamente **accantonate per imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché **eventuali ulteriori somme a disposizione** per lo stesso intervento;
- **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
- **somme relative ad altri interventi ultimati**, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge

2) IN CASO DI INSUFFICIENZA



accesso al FONDO SPECIALE

Solo in caso di assenza ovvero di insufficienza di tali risorse, le committenti potranno presentare richiesta di accesso al “Fondo compensazioni” istituito presso il MIMS ai sensi del comma 8, dell’articolo 1-septies, secondo le nuove modalità e tempistiche stabilite **dal DM del 5 aprile 2022**

■ E' possibile ottenere un'anticipazione per l'accesso al Fondo?

SI'

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 67 del 21 marzo scorso, è stato pubblicato il **decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21**, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*.

Viene consentito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi presentate – di cui all'articolo 1-septies, comma 8, DL 73/2021 – di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo, **un'anticipazione** pari al 50 per cento dell'importo richiesto, nelle more che le stazioni appaltanti svolgano l'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate dalle imprese.

L'anticipazione viene corrisposta **alle stazioni appaltanti – e non agli operatori economici** – come individuate al comma 7 dell'articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17., laddove le stesse abbiano presentato l'istanza di accesso al predetto Fondo.

■ Qual è il regime per i lavori contabilizzati in anni precedenti?

Per lavori eseguiti e contabilizzati **negli anni precedenti** si continua ad applicare la disciplina previgente, e cioè:

- 1) per i **contratti ex Codice De Lise** (d.lgs. 163/2016), il **meccanismo compensativo di cui all'art. 133**, basato sulle variazioni percentuali rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali
- 2) per i **contratti ex Codice 50/2016**, **l'art. 106, comma 1, lettera a)**, che rimette alla singola amministrazione la scelta di prevedere nel bando clausole di revisione prezzi.

■ Quali sono le condizioni che l'impresa deve verificare per capire se può richiedere la compensazione ?

- 1) contratto di appalto **«in corso di esecuzione»** alla data **del 25 luglio 2021** (entrata in vigore della Legge)
- 2) materiali impiegati in **lavorazioni** eseguite e **«contabilizzate»** tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 (per il primo semestre) o tra il primo luglio e il 31 dicembre 2021 (per il secondo semestre)
- 3) **offerta** presentata **nel 2020 o in anni antecedenti**

■ Quali sono le condizioni che l'impresa deve verificare per capire se può richiedere la compensazione per il 2021 ?

- 1) contratto di appalto «in corso di esecuzione» alla data del 25 luglio 2021 (entrata in vigore della Legge)
- 2) materiali impiegati in **lavorazioni** eseguite e «contabilizzate» tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021)
- 3) **offerta** presentata nel **2020 o in anni precedenti**

■ 1) Cosa vuol dire contratto «in corso di esecuzione» al 25 di luglio ?

Tale espressione sembra interpretabile nel senso di **contratti in cui l'opera non risulti ancora collaudata, ancorché i lavori siano ultimati**

Secondo autorevole giurisprudenza infatti *«Il contratto di appalto si considera concluso solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la PA può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata eseguita a norma, ed è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante. Pertanto, **prima dell'approvazione del collaudo, il rapporto contrattuale non può dirsi esaurito**»* (cfr. Cass. Civ., sez. 1, sent. 2307/2016).

Punto confermato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, con la [delibera n. 63 dell'8 febbraio 2022](#)

■ 2) Cosa significa lavori «contabilizzati» nel secondo semestre 2021?

Occorre capire se sia possibile chiedere la compensazione nel caso in cui il SAL relativo a quei lavori sia stato chiuso ed emesso dopo il 31 dicembre 2021

L'espressione **lavori «contabilizzati» non significa «salizzati»**.

Infatti, è **sufficiente** che il DL riscontri le quantità eseguite dal registro di contabilità, oppure annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità (vedi modifica apportata dal DL Infrastrutture n. 121/2021 – art 16 ter) , anche se il SAL è successivo al 31 dicembre 2021

■ 3) Perché è importante guardare all'anno dell'offerta?

Perché è prevista una **DIVERSA** percentuale di **ALEA PER IL CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE**, a seconda dell'anno di offerta.

L'importo compensativo da liquidare all'impresa, infatti, sarà quello:

- eccedente l'**8%**  se la variazione è riferita esclusivamente all'anno 2021 in quanto **l'offerta è stata presentata nel 2020**
- eccedente **10% complessivo**  se la variazione è riferita a più anni in quanto l'offerta è stata presentata **prima del 2020**

■ Si applica il dimezzamento della compensazione?

NO!

La compensazione viene erogata, come detto, in deroga all'art. 133 comma 4 e 106, comma 1, lettera a)

PERTANTO



NON C'È PIÙ IL "DIMEZZAMENTO" DELLA COMPENSAZIONE, PREVISTO IN VIA ORDINARIA.



alle imprese **sarà riconosciuto l'intero ammontare** che supera l'alea di riferimento - qualunque essa sia e non solo il relativo 50%.

-

IL DM MIMS 4 APRILE 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 del 12 maggio u.s.), **il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 4 aprile 2022**, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel **secondo semestre 2021**.

■ I contenuti del DM MIMS 4 APRILE 2022

Il Dm contiene le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, **superiori all'8%** dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel **secondo semestre 2021**.

Il decreto, secondo quanto previsto dalla norma, era atteso per il 31 marzo scorso, ma **è stato adottato con ritardo**.

■ Perché il dm contiene 2 allegati?

Perché si applica un'alea differente a seconda dell'anno di presentazione dell'offerta

Nell'Allegato 1, è riportato l'elenco dei 54 materiali , per i quali sono indicati i prezzi medi dell'anno 2020 e le variazioni superiori all'8% registrate nel **secondo** semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.

Nell'Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell'Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel **secondo** semestre 2021

PERTANTO:

LE VARIAZIONI INDICATE NELL'ALLEGATO 1 si applicheranno ai lavori LA CUI OFFERTA È STATA FATTA NEL 2020 .

LE VARIAZIONI INDICATE NELL'ALLEGATO 2 si applicheranno ai lavori LA CUI OFFERTA È STATA FATTA PRIMA DEL 2020 .

■ Cosa bisogna fare per ottenere la compensazione per il secondo semestre ?

La procedura **non** è avviata **d'ufficio** ma **su istanza** dell'appaltatore

L'istanza va presentata A PENA DI DECADENZA entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM 4 aprile 2022, **dunque entro il 27 maggio 2022**

Trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.

Le istanze di compensazione potranno, quindi, essere presentate solo per i 54 materiali indicati in Tabella con incrementi superiori all'8%, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all'anno di presentazione dell'offerta.

Ai fini del calcolo delle compensazioni, le variazioni percentuali andranno preventivamente **epurate dell'alea di riferimento**, che si ricorda essere pari all'8% in caso di offerte presentate del 2020, e al 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti.

■ Le istanze devono essere accompagnate dai c.d. «giustificativi»?

NO!

Chiarimento apportato **dall'art. 29** del DL Sostegni ter (vedi oltre), **comma 13**.

Ha espressamente chiarito che i **giustificativi** che le Amministrazioni devono allegare alle istanze di compensazione **consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse**, da richiedere agli appaltatori **ove la S.A. non ne disponga**.

Peraltro, va evidenziato che **nel DM del 5 aprile** - relativo alle modalità di accesso e utilizzo del “Fondo compensazioni per il secondo semestre 2021 - il riferimento ad eventuali “giustificativi/analisi” da allegare alle istanze delle stazioni appaltanti per l'accesso al Fondo è **stato completamente espunto**.

Ciò posto, se ne può dedurre che, **non risultando il comma 13 dell'articolo 29 espressamente abrogato**, dette analisi potrebbero essere richieste dalle stazioni appaltanti **al più nella fase di accesso al “Fondo compensazioni”**, e sempre a condizione che non ne dispongano di proprie.

■ Si può ritenere ancora applicabile la circolare MIMS 25 novembre 2021?

Sì!

Per quanto riguarda le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione, sembra possibile ritenere che le committenti possano continuare a conformarsi alle indicazioni contenute nella Circolare Operativa del MIMS del 25 novembre scorso, riguardante il primo semestre 2021.

Essa, infatti, sembra **sostanzialmente applicabile anche al secondo semestre**, la cui disciplina di riferimento è la medesima del primo semestre, facente capo all'articolo 1-septies del DL 73/202

LE NUOVE MISURE PER LA REVISIONE DEI PREZZI nel 2022

IL “DECRETO AIUTI” (DL 17 maggio 2022, n. 50)

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato **il Dl. 17 maggio 2022, n. 50** recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il decreto è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, **ossia il 18 maggio 2022.**

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle **di cui**

- **all’ art. 26**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”,
- **all’ art 27**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori*”.

■ Quali sono i punti essenziali dell'art. 26?

Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici si prevede nel settore dei lavori pubblici, l'applicazione, per il 2022, di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari.

In particolare:

- si introduce una **deroga** al procedimento di aggiornamento annuale dei prezziari regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022).
- per il periodo fino all'adozione del predetto aggiornamento infrannuale, si prevede una specifica disciplina transitoria, che prescrive alle stazioni appaltanti di incrementare le risultanze dei prezziari regionali, aggiornati al 31 dicembre 2021, fino ad una percentuale massima del 20%, salvo conguaglio
- I nuovi prezzi si applicano ai lavori eseguiti tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (**offerte entro il 31.12.2021**)
- I i nuovi prezzi si applicano anche ai nuovi bandi (fino al 31 marzo 2023)

i

I lavori in corso di esecuzione nel 2022

In sintesi

In relazione agli **appalti pubblici di lavori** (quindi **NO** forniture e servizi) – ivi compresi quelli affidati a **contraente generale** – **aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021**

lo stato di avanzamento dei lavori

delle lavorazioni eseguite e contabilizzate (ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure)

tra 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022

viene adottato

applicando i **prezzari regionali aggiornati (co. 2 e 3).**



■ L'aggiornamento è facoltativo o obbligatorio?

È **obbligatorio**,

Il meccanismo **va in deroga** all'art. 29, comma 11, del DL Sostegni ter (n. 4 2022) che lo prevedeva facoltativo



Le imprese beneficeranno di nuovi prezzi attraverso

- lo **straordinario aggiornamento dei prezziari** in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022),
 - ovvero,
- nell'attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un **rialzo temporaneo fino al 20%** di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021.

■ Come devono essere quantificati i SAL dei lavori eseguiti nel 2022?

In deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto, gli **stati di avanzamento dei lavori tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 devono essere adottati applicando i prezzi regionali aggiornati** secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3 (vedi oltre)

- **Cosa occorre fare per i SAL già emessi dopo il 1 gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (il 18 maggio 2022)?**

In relazione alle lavorazioni **effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), deve essere** emesso, entro **trenta giorni** dalla predetta data, un **nuovo certificato di pagamento straordinario**, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

- **Qual è la somma liquidabile all'impresa?**

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, **al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento**.

- **Cosa succede alle somme liquidate in base al meccanismo temporaneo (rialzo fino al 20%)?**

Qualora all'esito dell'aggiornamento "infrannuale" di cui al comma 2, dovesse risultare una variazione dei prezzi, per il 2022, **inferiore ovvero superiore** alla suddetta percentuale, **le stazioni appaltanti** dovranno procedere al **conguaglio** dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all'adozione del prezzario "infrannuale".

■ Quali sono le modalità di pagamento?

il **certificato di pagamento** viene emesso

- **contestualmente** allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque
- entro **cinque giorni** dall'adozione del medesimo.

Il **pagamento** deve essere, comunque, effettuato,

- **al netto** delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016,
- ed **entro i termini di cui all'art. 113-bis**, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, **in linea di principio, entro trenta giorni** dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori);

■ ...e se lo stato di avanzamento ed il certificato di pagamento fossero stati già emessi?

in relazione alle **lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto** (ossia, il 18 maggio 2022), viene emesso, **entro trenta giorni** dal 18 maggio 2022 (*rectius* entro il 19 giugno 2022)

- un **nuovo certificato di pagamento straordinario**, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. Il **pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi** alla data di emissione del certificato straordinario stesso.

▪ Qual è la disciplina applicabile agli ACCORDI QUADRO DI LAVORI ?

L'applicazione dei prezzi regionali aggiornati viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche **all'esecuzione – rectius ai contratti attuativi - degli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022)**, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro.

Per espressa previsione normativa, l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti gli accordi quadro **i cui contratti attuativi siano già in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

Il meccanismo facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell'art. 29, d.l. n. 4/2020 viene ABROGATO e SOSTITUITO dalla disciplina obbligatoria di cui al nuovo art. 26.

▪ Qual è la disciplina ai contratti di appalto e agli accordi quadro delle SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO e ANAS S.P.A. ?

Le disposizioni contenute nell'art. 26 si applicano anche **ai contratti di appalto e agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas S.p.A.**, con **talune limitazioni** (comma 12).

- obbligo ad aggiornamento straordinario infrannuale, entro il 31 luglio 2022, **dei prezzi in uso al 18 maggio 2022**. L'aggiornamento **potrà essere anche immediato**: tali enti infatti non dovranno attendere l'emanazione delle predette linee guida di cui all'art. 29, comma 12, del decreto "Sostegni-ter" n. 4/2022, essendo queste ultime espressamente riferite ai soli prezzi regionali.
- **NO** applicazione, nelle more dell'aggiornamento straordinario infrannuale, della disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 3.
- contratti affidati **contraente generale**, in essere al 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, applicazione di un **incremento "secco" del 20 per cento** ai prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

- Per i lavori eseguiti nel primo semestre 2022, resta in vigore anche il meccanismo compensativo, di cui al d.l. «Energia» n. 17/2022 ?

NO!

Viene prevista l'**abrogazione** dall'art. 25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022

Con riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i meccanismi di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.

Le nuove gare (avviate dopo il 18 maggio 2022)

■ Nuove gare

Si prevede l'applicazione dei **nuovi prezziari** anche alle **procedure di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto**, e sino al 31 dicembre 2022, **con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023**.

Salva anche l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del d.l. «sostegni ter» n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022) :obbligo di prevedere il meccanismo degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5 per cento, e comunque nella misura pari all'80 per cento di tale eccedenza; compensazioni che potranno trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023).

■ Quali sono le misure previste per i concessionari autostradali?

Ai sensi **dell'art 27**, per i **concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici** (artt. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) è previsto:

- ✓ **la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato;**
- ✓ **il quadro economico del progetto, così rideterminato, viene sottoposto all'approvazione del concedente e considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all'art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;**
- ✓ **i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione**

Grazie per l'attenzione!